

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 260/2013 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2013

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari della Repubblica socialista del Vietnam

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Contesto

- (1) Nel 1991, con il regolamento (CEE) n. 3433/91 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 16,9 % sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese («RPC») («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).
- (2) Nel 1995, con il regolamento (CE) n. 1006/95 del Consiglio ⁽³⁾, il dazio ad valorem originario è stato sostituito da un dazio specifico di 0,065 ECU per accendino.
- (3) In seguito a un'inchiesta, svolta in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 («regolamento di base»), le suddette misure sono state estese con il regolamento (CE) n. 192/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾ 1) alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti o originari di Taiwan

e 2) alle importazioni di alcuni accendini ricaricabili originari della RPC o provenienti o originari di Taiwan, con un valore unitario franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, inferiore a 0,15 EUR.

- (4) Nel 2001, con il regolamento (CE) n. 1824/2001 ⁽⁵⁾, il Consiglio ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1006/95 ed estesi dal regolamento (CE) n. 192/1999 («misure in vigore»), a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (5) Nel 2007, con il regolamento (CE) n. 1458/2007 ⁽⁶⁾ («il regolamento di apertura»), il Consiglio ha confermato il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1824/2001, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Queste misure sono denominate di seguito «misure iniziali» e l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure con il regolamento di apertura è denominata «inchiesta iniziale».
- (6) Il 12 dicembre 2012 ⁽⁷⁾ la Commissione ha pubblicato un avviso di scadenza delle misure antidumping.
- (7) Le misure sono scadute il 13 dicembre 2012 e il regolamento (UE) n. 1192/2012 ⁽⁸⁾ della Commissione ha posto termine alla registrazione delle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam, a decorrere dalla stessa data (cfr. anche il considerando 14).
- (8) Il 17 aprile 2012 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la richiesta («richiesta») di avviare un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, originari

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 326 del 28.11.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 101 del 4.5.1995, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 29.1.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 18.9.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 326 del 12.12.2007, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 382 del 12.12.2012, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU L 340 del 13.12.2012, pag. 37.

